

N. R.G. 1/2025

Esdebitazione del debitore incapiente ROSSO CARLO



TRIBUNALE DI ROVERETO

DECRETO

Il Giudice designato dott. Michele Cuccaro,

- letto il ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente *ex art. 283 CCII* depositato dal sig. Carlo Rosso, con il Gestore della Crisi dott. Lorenzo Rizzoli;
- richiamato il decreto dd. 27.11.2025 con cui è stata chiesta un'integrazione documentale e un aggiornamento della relazione particolareggiata;
- letto l'aggiornamento della relazione particolareggiata resa dall'OCC;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso e alla relazione particolareggiata;
- ritenuto che la documentazione prodotta e la relazione dell'OCC siano esaustivi ai fini della decisione, e che pertanto non vi sia necessità di un'ulteriore integrazione istruttoria;
- visto l'art. 283 CCII;

osserva quanto segue:

- lo strumento della «esdebitazione del sovraindebitato incapiente» disciplinato dall'art. 283 CCII ha lo scopo di consentire che il debitore meritevole, ma privo di qualsivoglia utilità liquidabile – presente o futura – possa accedere



direttamente al beneficio dell'esdebitazione, senza onere di apertura di una procedura di sovraindebitamento che risulterebbe *ab origine* infruttuosa;

- la natura eccezionale dell'istituto rispetto al panorama degli strumenti di regolazione della crisi giustifica i rigorosi presupposti di accesso all'esdebitazione *de qua*. A norma dell'art. 283 CCII, il beneficio può infatti essere concesso unicamente laddove il debitore: (i) sia una persona fisica, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa; (ii) non abbia fatto ricorso in precedenza della medesima forma di esdebitazione, di cui può si può beneficiare «solo per una volta» nella vita; (iii) non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; (iv) possa essere ritenuto «meritevole», implicando il giudizio di meritevolezza la verifica in ordine alla «assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento», come previsto dall'art. 283, comma 7, CCII;
- nel caso di specie, l'indebitamento in relazione a cui è chiesta l'esdebitazione è derivato dagli scarsi risultati che – complice la crisi economica e del settore immobiliare – sono derivati dall'attività professionale svolta dal sig. Rosso nel periodo 2008-2020 in qualità di agente di commercio monomandatario di materiali da costruzione. Nella relazione del Gestore della Crisi è evidenziato, in particolare, come il sig. Rosso abbia stipulato finanziamenti aziendali per acquistare l'autovettura indispensabile per l'esercizio della propria attività e finanziamenti personali per sopperire alla mancanza di introiti per la copertura delle spese familiari.
- dalle verifiche operate dal Gestore della Crisi sembra ricavarsi che l'odierno ricorrente è una persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale «maggiore» e che lo stesso non ha beneficiato in precedenza del beneficio di cui all'art. 283 CCII;
- dalla documentazione allegata al ricorso, nonché dall'attestazione resa dall'OCC, emerge poi la sussistenza del requisito della sostanziale incapacienza del debitore, il quale: (i) percepisce come unica fonte di reddito uno stipendio da lavoro dipendente quale dipendente full-time della società STELDO S.R.L., il



cui importo netto annuo è pari a euro 20.864,66, per un netto mensile medio pari a circa euro 1.605,05; importo appena sufficiente al mantenimento suo e alla contribuzione al mantenimento del figlio minore nato nel 2009; (ii) risulta intestatario dell'autovettura Nissan Qashqai targata FJ109MV immatricolata nel 2017, che utilizza per recarsi al lavoro nel tragitto Ala - Riva del Garda e il cui valore è stato indicato dal Gestore della Crisi in circa euro 10.000,00, basati su una stima non documentata; (iii) non risulta proprietario di alcun bene immobile;

- sulla base di questi dati complessivi, con un giudizio di valutazione prognostica può ritenersi improbabile un rilevante incremento futuro dei redditi, tale da modificare lo stato di incapienza, che risulta peraltro dal raffronto tra il parametro oggettivo individuato dall'art. 283, comma 2, CCII e il reddito del debitore su base annua, al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia, come attestato dal Gestore della Crisi;
- può dirsi sussistente nel caso di specie anche il requisito soggettivo della meritevolezza dell'odierno ricorrente. Al riguardo, deve essere preliminarmente evidenziato come la ricordata natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la «meritevolezza» come presupposto di accesso all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
- ai fini della valutazione della «meritevolezza», occorre pertanto avere riguardo ad un duplice profilo: quello "genetico" che riguarda il momento di assunzione delle obbligazioni, quale ragionevole aspettativa di poterle adempiere in base



alla propria capacità reddituale o patrimoniale e quello “evolutivo” relativo alla condotta del debitore successivamente alla formazione dell’indebitamento;

- considerato che, secondo quanto riferito dal Gestore della Crisi, l’indebitamento del sig. Rosso appare integralmente discendente dalla necessità di sopperire alla mancanza di liquidità necessaria, da un lato, all’acquisto degli strumenti necessari all’espletamento della propria attività professionale e, dall’altro, al mantenimento proprio e della propria famiglia; considerato altresì che il sig. Rosso si è infine attivato per trovare un’occupazione da lavoratore dipendente che assicurasse un reddito certo da destinare al mantenimento e, per quanto possibile, al ripagamento dei debiti; tutto ciò considerato, deve escludersi la ricorrenza nel caso di specie di elementi tali da escludere la meritevolezza del debitore;
- l’analisi compiuta ha mostrato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la concessione *rebus sic stantibus* del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 283 CCII;
- nulla deve essere statuito sulle spese processuali in assenza di contraddittorio nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice designato

1. concede al sig. Carlo Rosso l’esdebitazione prevista dall’art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l’obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano attività che consentano l’utile soddisfacimento, anche parziale, dei creditori;
2. esclude dall’esdebitazione i debiti connessi ad eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni penali e amministrative



3. onera il debitore di depositare con cadenza annuale – rispettivamente entro il giorno 15.12.2026, 15.12.2027 e 15.12.2028 – a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII, mandando al Gestore della Crisi di vigilare sull'adempimento di detto obbligo e segnalando al Giudice la sua eventuale violazione;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
5. dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del Gestore della Crisi a tutti i creditori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, avvisandoli della possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.
6. dispone che il Gestore della Crisi relazioni sull'esito delle suddette comunicazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Rovereto, 15/12/2025

Il Giudice designato

dott. Michele Cuccaro

